ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - Via M. della Libertà, 2
Tel.: 0523/827325 – Fax: 0523/827385
e mail : pcic806002@istruzione.it

VISTO l'art.5 comma 2 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

VISTO l'art. 2 del DPR 21 novembre 2007 n. 235 (testo in vigore dal 02/01/2008 contenente modifiche al DPR 249/98 e precisazioni contenute nella nota ministeriale n.3602 del 31/07/2008

VISTO il regolamento di Istituto di funzionamento dell'organo di garanzia approvato con delibera n. 1 del 25/09/2008

Il Consiglio di Istituto provvede a determinare il nuovo schema di regolamento dell'Organo di Garanzia:

Art.1

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Art.2

L'Organo di Garanzia interno della scuola, è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal Collegio dei Docenti, due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.

Art.3

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Art.4

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.5

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Art.6

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Art.7

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.8

L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art.5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

Art.9

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art.10

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Art.11

L'esito del Ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Monticelli d'Ongina 11/12/2013